

certa giurisdizione, che si chiama di *manifestazione*; che cioè, quando uno è preso d'ordine del re, s'egli prende una carta di manifestazione dalla giustizia major di Aragona, che non è altro se non liberarsi dalle mani del re e porsi nelle mani della giustizia major, subito è lasciato dagli ufficiali del re, e dato in mano alla giustizia del regno; e così il re non può procedere contra alcun reo: e questo è in ogni caso, eziandio di *lesa majestatis*. Questa cosa è peculiare d'Aragona. In Catalogna c'è un'altra giurisdizione peculiare, che un privato può disfidare a guerra un altro privato, e disfidata la guerra, bisogna che li parenti ed attinenti dell'uno e dell'altro si guardino insieme come nemici, e durante la guerra se sono morti, sono morti impune. I Catalani dicono aver questo privilegio, perchè fossero uomini esercitati nel combattere e nelle guerre, per potersi poi difendere dalli loro nemici, con li quali hanno avuto molte e grandi guerre.

C'è poi nella corte cesarea un consiglio detto d'Aragona, nel quale è un consigliere per ciaschedun di questi regni, il quale chiamano reggente; e questo consiglio spaccia, insieme con il gran cancelliero, molte cose appartenenti a questi regni, e sono eziandio giudici di appellazione non già d'Aragona e di Catalogna, ma di Valenza, Napoli, Sicilia, ed altri regni annessi alla corona d'Aragona.

Questi tre regni d'ordinario non danno alcuna entrata alla maestà cesarea, perchè nelle guerre preterite, per bisogno delli re passati, sono state alienate tutte le entrate a persone private, e così, benchè vi siano grandissime gabelle, nientedimeno il re non ha cosa alcuna, ma il tutto è de' privati. Vero è, che se il re